## SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA -

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

### 84° RESOCONTO STENOGRAFICO

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 APRILE 1986

# Presidenza del Presidente BONIFACIO, indi del Vice Presidente PAGANI Maurizio

#### **INDICE**

#### Disegni di legge in sede deliberante

«Disciplina delle esequie di Stato» (1541) (Discussione e rinvio)

Presidente Pag. 1, 2, 3 e passim
BIGLIA (MSI-DN)
DE CINQUE (DC)
DE SABBATA (PCI) 2, 3
GARIBALDI (PSI), relatore alla Commissione . 1, 2, 3
e passim
MAFFIOLETTI ( <i>PCI</i> ) 5
MAMMì, ministro per i rapporti con il Parla-
mento 3, 4, 5 e passim
TARAMELLI (PCI)

I lavori hanno inizio alle ore 10,40.

#### Presidenza del Presidente BONIFACIO

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disciplina delle esequie di Stato» (1541)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disciplina delle esequie di Stato».

Prego il senatore Garibaldi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

GARIBALDI, relatore alla Commissione. Il disegno di legge n. 1541 è ispirato alla necessità di preordinare le condizioni normative o amministrative per le esequie di Stato affinché, al verificarsi di determinate condizioni, l'Esecutivo — facendosi carico delle onoranze funebri — possa corrispondere una testimonianza adeguata a quei soggetti che abbiano ricoperto importanti ruoli istituzionali.

In particolare, il disegno di legge pone a carico dello Stato le spese per i funerali del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Presidenti del Senato, della Camera dei deputati e della Corte costituzionale sia che l'exitus sia avvenuto durante la permanenza in carica, sia dopo la cessazione dalla stessa. Ugualmente il provvedimento in esame pone a carico dello Stato le spese per le esequie dei Ministri deceduti durante la permanenza in carica.

Il disegno di legge n. 1541 prevede inoltre che possano essere assunte a carico dello Stato le spese per i funerali di personalità politiche o amministrative che abbiano reso particolari servizi alla patria nonché di cittadini italiani o stranieri che abbiano acquisito particolari benemerenze per ragioni di ordi-

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

ne culturale, sociale, scientifico e sportivo nei confronti della nazione italiana.

Il disegno di legge in titolo, ancora, dispone che possano essere assunte a carico dello Stato le spese per i funerali dei cittadini italiani, stranieri o apolidi, vittime del dovere o comunque deceduti in conseguenza di azioni terroristiche o di criminalità organizzata, comune o politica.

Successivamente, negli articoli 4, 5 e 6, il provvedimento definisce gli aspetti procedurali e di carattere tecnico della materia.

Per quanto concerne il contenuto e la formulazione dell'articolo 1 non ho nulla da obiettare. Voglio far rilevare però come esso non abbia preso in considerazione una pur possibile evenienza. Nell'articolo in questione, infatti, si dà per pacifico che chi si trovi nelle situazioni previste desideri i funerali di Stato. Potrebbe però non essere così. In questo caso, chiaramente, le disposizioni contenute all'articolo 1 non opererebbero.

PRESIDENTE. L'obbligo è per lo Stato non per i destinatari.

GARIBALDI, relatore alla Commissione. Sì, certo, è così.

DE SABBATA. Non vedo come il destinatario possa fare a rinunciare.

GARIBALDI, relatore alla Commissione. Potranno essere i suoi aventi causa a farlo.

DE SABBATA. Ma è difficile stabilire chi siano gli aventi causa in materia di funerali.

GARIBALDI, relatore alla Commissione. Più complicata mi sembra invece la questione riguardante l'articolo 2 nel quale è contenuta la nozione, abbastanza innovatrice, di «personalità politiche o amministrative». Se nell'accezione corrente, infatti, sembra facile comprendere chi è una personalità politica, più problematico mi sembra individuare le personalità amministrative, a meno che non si intenda con tale espressione far riferimento ai funzionari della Pubblica amministrazione. A mio avviso poi risulta generico par-

lare per queste personalità di «particolari servizi» resi alla patria. In questo caso sarebbe stato forse preferibile richiamare la definizione contenuta nell'articolo 59 della nostra Costituzione in cui si parla di «altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario». Ritengo infatti che tale formulazione, senza introdurre una fattispecie nuova rispetto a quella individuata dal costituente in ordine ai meriti ed all'illustrazione della patria, risulterebbe più definita e meno suscettibile di interpretazioni estensive.

Sempre nell'articolo 2 è detto poi che possono essere assunte a carico dello Stato le spese «per i funerali di cittadini italiani o stranieri che abbiano acquisito particolari benemerenze per ragioni di ordine culturale. scientifico, sociale e sportivo nei confronti della Nazione italiana». Anche in questo caso mi chiedo se non sia più opportuno usare una formulazione diversa, ad esempio quella contenuta nella legge 8 agosto 1985, n. 440, la cosiddetta «legge Bacchelli», in cui si parla di cittadini di chiara fama che abbiano illustrato la patria con meriti acquisiti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia, del lavoro, dello sport, del disimpegno di pubblici uffici o di attività svolte a fini sociali, filantropici o umanitari, ed in cui si configura una situazione «creditoria» nei confronti del Paese.

Naturalmente sentirò l'opinione del Governo, ma mi riservo in proposito di avanzare una proposta emendativa.

Volevo inoltre far notare che in questo articolo si parla esclusivamente di cittadini italiani o stranieri, ma non di apolidi, cosa che avviene invece nell'articolo seguente.

Perplessità suscita poi l'articolo 3 in cui si parla di cittadini italiani, stranieri o apolidi, vittime del dovere o comunque deceduti in conseguenza di azioni terroristiche o di criminalità organizzata, comune o politica. Al riguardo volevo precisare che la formula «vittime del dovere» — che considero diseducativa e che appare quasi dissuasiva dal compiere il proprio dovere di cui, dice, si può restare vittime — mi trova nettamente contrario. A mio avviso dovremmo trovare una formulazione diversa.

84° Resoconto sten. (7 luglio 1986)

DE SABBATA. È un modo di dire entrato nell'uso.

GARIBALDI, relatore alla Commissione. Sì, è entrato nell'uso, così come è entrato nell'uso dire che i terroristi «hanno giustiziato» la guardia carceraria. Mi sembra fuori da ogni ipotesi di comprensione.

PRESIDENTE. Questo lo dicono i terroristi.

GARIBALDI, relatore alla Commissione. Lo scrivono i giornali, lo dicono la radio e la televisione di Stato, così come usano espressioni del tipo: «4 miliardi di droga», per cui anche questa ultima, pur essendo un male, accostata al denaro, che è un valore tradizionale, diventa anch'essa un valore.

PRESIDENTE. Comunque, si usa dire anche «rapina da 100 milioni di lire», ad esempio; pure in questo caso si tratta di un valore monetario.

GARIBALDI, relatore alla Commissione. Però questo caso è diverso: si tratta di soldi.

Tornando al disegno di legge in discussione, vorrei proporre al riguardo un emendamento, sempre che il Governo sia dell'avviso di prenderlo in considerazione e comunque dopo che l'onorevole Ministro avrà espresso le proprie valutazioni in merito.

Inoltre, al primo comma dell'articolo 5, laddove si dice che nelle spese funerarie si intendono comprese, oltre quelle per i funerali, anche quelle di trasporto e tumulazione della salma, ci si è dimenticati di altre forme, come l'imbalsamazione e la cremazione, peraltro previste nell'ordinamento. Nel regolamento di polizia mortuaria si prevedono condizioni normative per queste diverse forme.

Infine, mi dichiaro contrario alla fissazione di un limite massimo per le spese da sostenere perché ritengo che sia di cattivo gusto subordinare la dignità delle esequie a tale limite. Non credo peraltro che questo debba preoccuparci molto; non ritengo che vi possano essere divari di spesa tali da indurci a spese derivanti dall'applicazione della pre-

formalizzare in una legge tale preoccupazione. In fondo, i costi non possono variare molto, essendo già stabiliti.

Fatte queste osservazioni, mi rimetto alla discussione per formalizzare eventuali proposte di modifica migliorative.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Garibaldi per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

Onorevoli colleghi, intervengo molto brevemente solo per richiamare la vostra attenzione sull'articolo 4, laddove si stabilisce che la deliberazione del Consiglio dei Ministri è preceduta dal parere del Ministro degli affari esteri. Ritengo che questo sia improprio poiché è prevista la sede collegiale per l'intervento di qualunque Ministro. Semmai si potrebbe dire: «su proposta del Ministro degli affari esteri».

DE SABBATA. Signor Presidente, sono di diverso avviso. Ritengo infatti che muovere il Consiglio dei Ministri per i funerali di Stato sia un po' esagerato.

MAMMI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Nel ringraziare il relatore Garibaldi per la sua esposizione, vorrei anzitutto far presente che il Governo intende presentare un emendamento concernente la spesa per i funerali del Presidente del Senato della Repubblica senatore Tommaso Morlino e del Ministro per le politiche comunitarie onorevole Loris Fortuna. Infatti, senza tale emendamento, trattandosi di eventi già verificatisi, la spesa non rientrerebbe nel nuovo regime organico previsto dal provvedimento in discussione.

Il Governo, quindi, presenta il seguente emendamento: «Le disposizioni della presente legge si applicano alle spese per i funerali del Presidente del Senato della Repubblica senatore Tommaso Morlino e del Ministro per le politiche comunitarie onorevole Loris Fortuna».

Di conseguenza, trattandosi di eventi precedenti l'approvazione del disegno di legge, l'articolo 6 deve essere così modificato: «Le

84° Resoconto sten. (7 luglio 1986)

sente legge, valutate in lire 22 milioni per l'anno finanziario 1986, sono iscritte in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il detto anno finanziario, per la cui dotazione si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468».

Per quanto riguarda alcune osservazioni fatte dal relatore, in merito a quelle sull'articolo 2, dove si legge: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri», ritengo che, essendovi in questo disegno di legge alcuni fatti oggettivamente predeterminati in relazione alla carica ricoperta da coloro per i quali viene stabilito il funerale di Stato e altri, invece, che vengono lasciati alla valutazione di un soggetto, sia opportuno sentire in tal caso il Consiglio dei ministri e non lasciare la decisione al solo Presidente del Consiglio. Per i fatti di cui all'articolo 2, a mio avviso, è quindi opportuno che la valutazione sia effettuata collegialmente dal Consiglio dei Ministri.

Per quanto riguarda poi la formulazione dell'articolo 2, prendo in considerazione quanto ha proposto, preannunciando un emendamento, il relatore. A parte il fatto che, a mio avviso, anche in questo articolo (altrimenti vi è un contrasto con il successivo articolo 3) si dovrebbero prevedere gli apolidi, ritengo che si potrebbe anche fare in modo da unificare in una sola formulazione le due ipotesi previste nell'articolo 2.

Inoltre, quanto al riferimento da parte del relatore ai requisiti richiesti per la nomina di senatori a vita o alla «legge Bacchelli» del 1985 relativamente al concetto di particolari servizi resi al Paese, vorrei far presente che, se ci riferiamo alle benemerenze verso la patria, rischiamo con questo di escludere quei cittadini stranieri o apolidi che si cerca di includere. Può infatti verificarsi il caso di un cittadino straniero che, essendo stato per lungo tempo in Italia, abbia acquisito, ad esempio, benemerenze per ragioni di ordine scientifico o culturale. Pertanto, volendo prevedere tale ipotesi, bisognerebbe ricorrere ad una formulazione diversa da quella che proponeva il senatore Garibaldi.

Per quanto riguarda l'osservazione del relatore in merito alla dizione «vittime del dovere» contenuta nell'articolo 3, convengo sull'opportunità di modificare l'espressione. Si potrebbe dire: «vittime nel compimento del proprio dovere».

GARIBALDI, relatore alla Commissione. Si potrebbe anche usare l'espressione: «caduti nell'adempimento del dovere».

MAMMÌ, ministro per i rapporti con il Parlamento. Concordo con il relatore.

Per quanto riguarda l'articolo 5 vorrei far presente che il limite delle spese rientra nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: nel momento in cui il Consiglio dei Ministri valuta l'opportunità di un funerale di Stato, in relazione agli articoli 2 o 3 o anche in relazione all'articolo 1, a quel punto nel decreto dovrà essere prevista anche la spesa necessaria. Lascerei quindi l'attuale formulazione.

GARIBALDI, relatore alla Commissione. È il limite massimo che a me sembra improprio.

MAMMÌ, ministro per i rapporti con il Parlamento. Nel momento in cui il Consiglio dei Ministri è chiamato a decidere sull'opportunità di un funerale di Stato o sulla sua necessità può non essere in grado di fissare con esattezza la cifra necessaria e per questo si fissa un limite massimo.

GARIBALDI, relatore alla Commissione. Potrebbe essere meglio fissare la spesa.

MAMMÌ, ministro per i rapporti con il Parlamento. Eventualmente si potrà cercare una soluzione del genere.

BIGLIA. Desidererei innanzi tutto una spiegazione sull'articolo 1 relativamente all'ordine delle precedenze in quanto i Presidenti delle Camere vengono di solito anteposti ai Presidenti del Consiglio.

PRESIDENTE. C'è anche il problema della Corte costituzionale, per la quale in altra sede si è scelta la via dell'alternanza ponen1<sup>a</sup> Commissione

84° RESOCONTO STEN. (7 luglio 1986)

do un anno prima la Corte e un anno prima il Governo.

BIGLIA. Si potrebbe adottare il criterio dell'alternanza anche in questo caso. Comunque mi chiedevo se il fatto che il Presidente del Consiglio sia stato messo in una posizione insolita abbia un significato specifico essendo il disegno di legge d'iniziativa governativa. A me sembrerebbe necessario rispettare l'ordine consuetudinario.

Come osservazione di fondo a me sembra che sarebbe necessario un articolo aggiuntivo per significare che questa normativa si applica nel caso in cui la famiglia non disponga diversamente. Ci sono stati dei casi in cui la famiglia ha rifiutato i funerali di Stato.

MAMMÌ, ministro per i rapporti con il Parlamento. Vorrei far presente che mentre nell'articolo 3 si afferma che possono essere assunte a carico dello Stato le spese per i funerali, espressione che può avere una doppia significazione e cioè da una parte quella della decisione dello Stato e dall'altra quella dell'accettazione da parte della famiglia, nell'articolo 1 il fatto che i funerali del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio, dei Presidenti delle Camere e del Presidente della Corte costituzionale siano funerali di Stato, indipendentemente dalla posizione delle famiglie, non so fino a che punto possa lasciare agli aventi causa possibilità di opposizione.

BIGLIA. Però la normativa si applica anche a chi non è in carica. Un principio dovrebbe essere quello di rispettare in ogni caso il diritto della famiglia.

MAFFIOLETTI. E se il defunto lascia disposizioni nel testamento?

DE ClNQUE. Si tratta di espressioni di volontà e la famiglia ha il diritto di scegliere e non desiderare i funerali di Stato.

MAMMÌ, ministro per i rapporti con il Parlamento. Lascerei anche in questo caso il potere di valutare da parte del Consiglio dei

Ministri: se muore un Presidente della Repubblica il cui figlio dichiara di non volere i funerali di Stato, affiderei al Consiglio dei Ministri il potere di valutare se tale funerale di Stato debba o no aver luogo, nel caso in cui il deceduto non abbia dichiarato nulla.

BIGLIA. Secondo me il principio di far salva la decisione della famiglia non sopporta eccezioni in alcun caso, in quanto, anche ove il Consiglio dei Ministri decidesse di fare una cerimonia pubblica, sarebbe libero di porla in essere, ma non può pretendere di sottrarre anche sul piano religioso alla famiglia determinate forme di esequie. Lo Stato non dovrebbe, secondo me, impadronirsi della cerimonia funebre anche contro la volontà della famiglia. Può essere lasciata la discrezionalità al Consiglio dei Ministri, ma non è chiaro abbastanza il fatto che si debba comunque tener conto della volontà dei familiari.

Inoltre, è necessario aggiungere un riferimento all'articolo 2 agli apolidi. Le obiezioni mosse inizialmente mi trovano consenziente con il relatore circa l'opportunità di usare lo stesso criterio previsto dall'articolo 59 della «legge Bacchelli». Il Governo ha fatto obiezioni che a me sembrano fondate per quanto riguarda l'articolo 59, forse la «legge Bacchelli» contiene una formulazione più vasta e si potrebbe quindi auspicare la coincidenza delle categorie nelle varie disposizioni. È vero che in quella sede si ha riguardo allo stato di bisogno economico, mentre qui si prescinde da tutto questo, però l'ambito, la gamma dei possibili destinatari di questa norma dovrebbe essere il più possibile uguale.

L'inserimento nell'articolo 3 del riferimento all'adempimento del proprio dovere potrebbe addirittura allargare troppo la previsione; è vero che c'è sempre una discrezionalità da parte del Consiglio dei Ministri, però la previsione dei funerali di Stato per ogni vittima in servizio potrebbe diminuire l'importanza stessa dell'istituto che si vuole creare.

Sono d'accordo con il relatore sulla necessità di completare l'articolo 5, visto che si parla di tumulazione e il tumulo è una cosa

84° RESOCONTO STEN. (7 luglio 1986)

diversa dall'inumazione e eventualmente da altre possibilità quali l'imbalsamazione o la cremazione, però anche in questo caso la scelta deve essere riservata alla famiglia.

#### Presidenza del Vice Presidente PAGANI MAURIZIO

(Segue BIGLIA). Credo anch'io che nel provvedimento occorra stabilire il limite massimo della spesa in quanto può accadere che si incontrino difficoltà nella determinazione della spesa precisa.

È chiaro che non si può sapere subito a che cosa si va incontro, ma perché ci sia un provvedimento che comporti delle spese, occorre anche che il provvedimento suddetto indichi un importo entro il quale ci si deve attenere.

Mi lascia perplesso invece il fatto che per questo tipo di cerimonie ci si rivolga alle imprese private. Si possono fare dei funerali di Stato decorosissimi anche utilizzando, dove queste sono presenti, le strutture comunali o, altrimenti, quelle dei comuni consorziati. Infatti, ciò che rende particolarmente importanti i funerali di Stato non è il tipo dei paramenti usati, ma, almeno di solito, il concorso di ben altri elementi.

TARAMELLI. Signor Presidente, è senza dubbio opportuno disciplinare con una normativa generale la materia, evitando di ricorrere, ogni volta che se ne presenta l'occasione, a «leggine» apposite. Ciò premesso, però, vorrei avanzare talune osservazioni sul disegno di legge in titolo.

Innanzitutto ritengo che all'articolo 1 il Presidente del Senato dovrebbe essere menzionato prima del Presidente del Consiglio in quanto, generalmente, è questo l'uso seguito.

Qualche perplessità mi suscitano poi gli articoli 2 e 3 che, a mio avviso, consentono una discrezionalità eccessiva dal momento che non è affatto chiaro in base a quali criteri il Consiglio dei Ministri, con decreto del suo Presidente, decida chi deve essere ammesso ai funerali di Stato. Negli articoli in questione, infatti, non è spiegato come debba avvenire l'individuazione delle personalità politiche o amministrative che abbia-

no reso particolari servizi alla patria o dei cittadini italiani o stranieri che abbiano acquistato particolari benemerenze o ancora dei cittadini italiani, stranieri o apolidi, vittime del dovere o comunque deceduti in conseguenza di azioni terroristiche o di criminalità organizzata, comune o politica. Ed è appunto la categoria dei cittadini deceduti in conseguenza di azioni di criminalità organizzata comune che mi lascia particolarmente perplesso. Interpretando alla lettera il testo, potrebbero avere funerali di Stato anche i mafiosi uccisi nello scontro fra cosche.

PRESIDENTE. L'articolo dice che le spese per i funerali «possono» essere assunte a carico dello Stato. È una facoltà che viene data al Governo.

TARAMELLI. Volevo semplicemente chiarire che il riferimento alle vittime della criminalità organizzata comune mi suscita delle perplessità, ed in proposito mi chiedevo se non sia possibile rendere più precisa la formulazione.

Esprimo invece una decisa contrarietà sul secondo comma dell'articolo 5 laddove è detto che si potranno stipulare convenzioni con agenzie funebri di provata serietà. Tale disposizione mi trova dissenziente in primo luogo perchè sono molte le città, almeno le grandi città, che dispongono di servizi municipalizzati in grado di svolgere un ottimo servizio ed in secondo luogo perché non capisco come si possano stipulare delle convenzioni dal momento che le persone indicate nel provvedimento al nostro esame possono risultare residenti in una qualsiasi località del nostro Paese. Non credo che sia possibile stipulare una convenzione a Roma e celebrare poi i funerali a Torino, mi sembra pertanto che la strada della convenzione sia da abbandonarsi e che sia il caso di sopprimere la norma che la prevede.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GARIBALDI, relatore alla Commissione. Ho ascoltato con attenzione gli interventi testè conclusisi ed ho preso atto della disponibili-

84° Resoconto sten. (7 luglio 1986)

tà manifestata dal Governo e delle osservazioni dei colleghi, in particolare del presidente Bonifacio che ha posto la questione della subordinazione al parere del Ministro degli affari esteri ai fini dell'assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali dei cittadini stranieri o apolidi di cui si parla negli articoli 2 e 3 del testo in esame. Anche a me tale richiesta di parere preliminare appare un'incongruenza dal momento che il Ministro degli esteri fa comunque parte del Consiglio dei Ministri ed è pertanto implicito che il suo parere ci sia. A meno che con questa norma non si intenda richiedere al Ministero degli esteri stesso un'indagine di tipo particolare.

PRESIDENTE. Se tale richiesta venisse accolta potremmo abolire direttamente l'articolo 4 che si occupa esclusivamente di questo aspetto.

GARIBALDI, relatore alla Commissione. Pertinenti mi sembrano poi le osservazioni portate al secondo comma dell'articolo 5. Anche a me l'ipotesi di convenzione appare macchinosa a meno che non si intenda pervenire ad uno schema tipo di convenzione da stipularsi con le imprese che, all'occorrenza, dovrebbero essere investite della funzione del funerale di Stato, si svolga esso a Torino, Milano o Roma.

Annuncio infine che mi riservo di predisporre e rassegnare alla Commissione nel più breve tempo possibile le mie proposte emendative ed invito i colleghi che intendano presentare a loro volta degli emendamenti a formalizzarli rapidamente. Nell'attesa dell'emissione del parere da parte della Commissione bilancio potremmo così meglio definire il disegno complessivo del provvedimento.

MAMMÌ, ministro per i rapporti con il Parlamento. Ritengo che potranno essere accolti senza difficoltà i due emendamenti che il Governo intende sottoporre all'esame della Commissione, essendo peraltro solo di carattere integrativo.

Sugli altri eventuali emendamenti che il MAMM relatore e i membri della Commissione vorranno proporre, il Governo potrà esprimere riguardo.

un parere più preciso soltanto dopo la loro definitiva formulazione. Comunque, vorrei brevemente intervenire in merito alle questioni sollevate, anche per fornire un contributo in tal senso.

Anzitutto, per quanto riguarda il parere della famiglia — peraltro sarebbe necessario determinare meglio il concetto di famiglia in tal caso; vi è infatti anche questa difficoltà che non è di poco conto — ritengo che la funzione pubblica esercitata debba far premio anche sul parere dei familiari. Troverei singolare che la famiglia potesse impedire, ad esempio, il funerale di Stato del Presidente della Repubblica. È un'ipotesi astratta, se volete, che però potrebbe anche essere considerata.

Anche nei casi previsti dagli articoli 2 e 3 si potrebbe aggiungere la previsione del parere della famiglia ma, a mio avviso, questo è implicito. Infatti, sarebbe strano che il Consiglio dei Ministri, in relazione alle ipotesi previste dagli articoli 2 e 3, decidesse funerali di Stato in una situazione di polemica. Non credo quindi che sarebbe opportuno un emendamento in tal senso.

In merito alle perplessità sollevate in ordine alla formulazione relativa alla criminalità contenuta nell'ultima parte dell'articolo 3, si potrebbero anche togliere le parole «comune o politica». Si parla, infatti, oltre che di criminalità organizzata anche di azioni terroristiche per cui il concetto è già chiaro. Comunque, anche di fronte a delitti di mafia che colpiscono personalità di un certo rilievo e, in particolari circostanze, alcuni cittadini, e quindi la sensibilità dell'opinione pubblica, si pone, a mio avviso, il problema del funerale di Stato; si tratta di valutare le circostanze, lasciando al Consiglio dei Ministri la possibilità di decidere in merito.

DE SABBATA. Potrebbe trattarsi anche di azioni di criminalità non organizzata.

GARIBALDI, relatore alla Commissione. Potremmo dire soltanto: «criminali».

MAMMÌ, ministro per i rapporti con il Parlamento. Si può formulare un emendamento al riguardo. 1<sup>a</sup> Commissione

84° RESOCONTO STEN. (7 luglio 1986)

In merito alla soppressione dell'articolo 4, che prevede il parere del Ministro degli affari esteri, potrei avere qualche dubbio nel caso degli apolidi, ma quando si parla di cittadini stranieri, il funerale di Stato può implicare relazioni tra Stati. Di qui la necessità di prevedere espressamente il parere del Ministro degli affari esteri.

Si potrebbe anche dire: «su proposta», comunque ritengo che nel caso di funerali di Stato di un cittadino straniero il Ministro degli affari esteri abbia una particolare competenza, che appunto l'articolo 4 vuole sottolineare rispetto a quella dei singoli Ministri che partecipano alla deliberazione in sede collegiale.

Ripeto, si potrebbe anche dire: «su proposta» nel caso di cittadini stranieri poiché tale dizione potrebbe ugualmente rispondere all'esigenza posta dall'articolo 4. Sopprimere invece questa norma significherebbe non tenere conto di tale esigenza, che è, a mio avviso, reale.

Sono inoltre d'accordo sulla necessità di

prevedere altre ipotesi, come l'imbalsamazione o la cremazione. Occorrerà pertanto trovare una più adeguata formulazione.

Concordo anche sull'opportunità di eliminare il riferimento alla convenzione, mantenendo solo la prima parte del secondo comma dell'articolo 5, cioè le parole: «Le modalità della cerimonia saranno stabilite dall'Ufficio del cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

PRESIDENTE. A questo punto, in attesa che vengano formalizzati gli emendamenti e mancando il parere della 5<sup>a</sup> Commissione, propongo di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 11,30.

#### SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO